Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 12 febbraio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 *Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n.* 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 39 DEL 12 FEBBRAIO 1976:

LEGGE 3 febbraio 1976, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE-Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975, n. **838.**

Autorizzazione alla fondazione « Opera impiegate », in Milano, ad accettare un'eredità.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la fondazione « Opera impiegate », in Milano, viene autorizzata ad accettare un'eredità, consistente in seicento azioni della Banca popolare di Milano, disposta dalla signorina Maria Fino con testamento olografo 28 luglio 1970, pubblicato con verbale 4 ottobre 1972, n. 104126/21442 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975, n. **839.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ascoli Piceno ad acquistare un immobile.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Ascoli Piceno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 12.600.000, un appartamento sito in Ascoli Piceno alla via Dino Angelini, primo piano, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6612, foglio 168, part. 13 sub 23, di proprietà dei signori Belisario ed Ezio Galosi, come da atto di compravendita 6 giugno 1964, a rogito dott. Antonio Feriozzi, notaio in Ascoli Piceno, da destinare a sede della cassa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1975, n. **840.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Salerno ad acquistare un immobile.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Salerno viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 14.000.000, una porzione di immobile sito in Nocera Inferiore (Salerno), corso Garibaldi, rappresentata dalla parte sud del pianterreno e dall'intero primo piano ammezzato di proprietà dei signori Postiglione Giuseppe, Giordano Francesco e Giordano Mario, facente parte di un fabbricato sorgente sull'area iscritta in catasto al foglio 18, particella n. 2578, lettera *a*), sub *a* e sub *d*, come da atto di compravendita 21 dicembre 1961, n. 22302 di repertorio, a rogito dott. Gaspare Monaco, notaio in Salerno, da destinare ad uffici poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1975, n. **841.**

Autorizzazione alla « Fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la « Fondazione Piero e Alberto Pirelli per i lavoratori della ditta Pirelli », in Milano, viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in quarantuno buoni del tesoro novennali 5% del valore nominale complessivo di lire 50 milioni, disposta dalla sig.ra Elena Pirelli in Brambilla con atto 31 dicembre 1973, n. 14127/2127 di repertorio, a rogito dott. Sergio Barerghi, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 842.

Autorizzazione alla fondazione Guido Donegani, in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la fondazione Guido Donegani, in Roma, presso l'Accademia nazionale dei Lincei, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, una eredità, disposta dal dott. Aldo Caro con testamento olografo 26 maggio 1962, pubblicato il 28 gennaio 1972 con atto pubblico n. 76610/17926 di repertorio a rogito avv. Pietro Cassina, notaio in Milano, e meglio descritta nell'atto pubblico 26 maggio 1972, n. 77144/18077 di repertorio a rogito del medesimo notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1976
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1975.

Nomina di un componente il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giuseppe Di Nardi è nominato per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi del punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1976
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 172

(1545)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975.

Nomina di componenti il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 11 settembre 1975, n. 1999, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale e dei rispettivi supplenti nel consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il triennio 1976-78;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 9 dicembre 1975, redatto dalla commissione elettorale centrale;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1976, i sottoelencati dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono nominati, per un triennio, membri del consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, in rappresentanza del personale:

Aronne Bruno, capo stazione sovrintendente, Caporali Giulio, primo dirigente e Bortolini Armando, macchinista, membri effettivi;

Repetto Elio, operaio specializzato, D'Aiuto Gerardo, segretario superiore e Marino Disma, capo gestione superiore, membri supplenti;

Arconti Gaetano, capo gestione sovrintendente, membro effettivo e Serra Antonino, macchinista, membro supplente;

Apolito Michele, applicato tecnico capo, membro effettivo e Angrisani Ciro, macchinista, membro supplente;

Nezi Antonio, segretario superiore di prima classe, membro effettivo e Aiazzi Giancarlo, segretario tecnico superiore, membro supplente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1976
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 353

(1546)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, con il quale il dott. Gaetano Vetrano è stato nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, con il quale il predetto dott. Gaetano Vetrano è stato confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1973, nell'incarico stesso;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il presidente del Consiglio di Stato dott. Gaetano Vetrano è confermato, per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1976, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 3, terzo comma,

del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 171

(1547)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1975.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 lettera *h*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, con il quale il prof. Francesco Santoro è stato nominato consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. Francesco Santoro, è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1976, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1, lettera *h*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

LEONE

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 173

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Molise.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Molise;

Visto che del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico deve far parte un rappresentante unico delle provincie della regione;

Considerato il mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia per la designazione del suddetto rappresentante;

Ritenuto che per motivi di pubblico interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la costituzione del comitato in parola;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Campobasso è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Molise, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale del Molise.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale del Molise;
il medico provinciale di Campobasso;
l'ufficiale sanitario di Campobasso;
il provveditore generale alle opere pubbliche per il Molise;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per il Molise;
il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso;
il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Campobasso;
cap. Garat Testa Domenico, esperto meteorologo;
l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Campobasso;
il direttore della sezione di Pescara dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
Nucciarone avv. Francesco, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;
De Capoa ing. Enrico, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Gerardo Prozzo, funzionario della regione Molise.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante unico delle provincie della regione.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1975 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Molise. Per gli anni 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 183

(1282)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1975.

Delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Nettuno ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine controllata del vino « Nettuno » corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che, con la delibera dell'11 dicembre 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 18 marzo 1975, ha proposto che la denominazione « Nettuno » non venga riconosciuta per ora quale denominazione di origine controllata, ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine semplice;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione del vino sopracitato;

Decreta:

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Nettuno » comprende i territori amministrativi dei comuni di Anzio e Nettuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CARENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 74

(1436)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano, stabilimenti di Pordenone, Torre e Fiume Veneto (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 maggio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(851)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto 14 novembre 1974, con cui è stata istituita la commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale;

Ritenuta la opportunità di sostituire il dott. Manlio Mazzanti, dimissionario, con altro componente particolarmente esperto della materia;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Articolo unico

La commissione per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale costituita con decreto ministeriale 14 novembre 1974 è integrata con il seguente componente:

Catelani dott. Giulio, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1976

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1976
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 9

(1672)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 34.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3213313 rilasciato in data 13 marzo 1973 dalla Banca toscana, in Firenze, per l'importazione di filetti di sgombro all'olio di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata il 20-21 settembre e il 6-24 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di cinque-sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 14 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali » dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca toscana, in Firenze, nella misura del 5 % di $ USA 34.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(906)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Torino fiduciaria - Fiditor S.p.a. », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Torino fiduciaria - Fiditor - S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Torino fiduciaria - Fiditor - S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Autorizzazione alla società « Fideservices, Società per azioni - Fiduciaria e di revisione », in Prato, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fideservices, Società per azioni - Fiduciaria e di revisione », con sede in Prato (Firenze), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fideservices, Società per azioni - Fiduciaria e di revisione », con sede in Prato (Firenze), è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 luglio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1559)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Proroga della validità delle norme di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente le cisterne in materie plastiche rinforzate con fibre di vetro.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il testo unico delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, relativo al trasporto su strada di merci pericolose a mezzo di cisterne in materie plastiche rinforzate con fibre di vetro;

Considerato che non sono state ancora emanate le direttive comunitarie alle quali, in conformità di quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale sopra richiamato, le norme del decreto stesso saranno successivamente adeguate;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare il termine di validità delle norme stesse;

Decreta:

La validità delle norme di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente le cisterne in materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, è prorogata al 31 dicembre 1977.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: MARTINELLI

(1473)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concessione di un contributo all'Associazione produttori ortofrutticoli «Serenissima» - A.P.O.S., in Mestre

Con decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 168, l'Associazione produttori ortofrutticoli «Serenissima» - A.P.O.S., in Mestre (Venezia), via San Pio X n. 21, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il primo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 56.124.650.

(1365)

Concessione di un contributo all'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle provincie di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, in Roma.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 161, l'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle provincie di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, in Roma, via Urbana n. 169/A, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 102.592.475.

(1366)

Concessione di un contributo all'Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O., in Bolzano.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 169, l'Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino-Alto Adige - A.R.P.O., in Bolzano, via Conciapelli n. 69, ha ottenuto il contributo previsto ai sensi dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, per il secondo anno successivo alla sua costituzione, determinato nella misura di L. 22.598.665.

(1367)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Novara dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare una eredità.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, n. 10.21611/10089. G.52(20), la sezione provinciale di Novara dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig.na Massara Maria con testamento pubblico in data 5 maggio 1964, attivato l'11 settembre 1973 per atti del notaio dott. Vito Cafagno di Novara al n. 38438 di rep., n. 12422 di racc., registrato in Novara il 12 settembre 1973, al n. 4654, vol. 382.

(1294)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 76, è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controparte il ricorso straordinario proposto il 6 marzo 1972 dalla sig.ra Lidia Tibaldo Curti avverso il conferimento della gestione della rivendita generi di monopolio n. 1 di Montorso in favore della sig.ra Ofelia Tibaldo Sacchetto.

(1475)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 18 dicembre 1975, n. 7689, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Virginia Aglio ved. Massari, deceduta il 19 dicembre 1974, del valore di L. 15.000.000.

(1288)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Luisa Busnardi, nata a Teolo (Padova) il 6 aprile 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 12 luglio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1360)

La dott.ssa Maria Sonia Decherchi, nata a Sassari il 20 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 25 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1361)

La dott.ssa Adriana Atzeni, nata a Cagliari il 16 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Cagliari il 10 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1362)

Il dott. Camillo Bardelli, nato a Milano il 16 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 5 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1363)

La dott.ssa Carla Valpiani, nata a Padova il 20 novembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università di Urbino il 27 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1364)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 13 Industria, foglio n. 142, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla società Ca.L.Gas, avverso il provvedimento in data 28 aprile 1972 del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato con il quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico proposto dalla società stessa per l'annullamento del decreto del prefetto di Cagliari di proroga della rimozione dell'impianto distribuzione carburanti sito in Narcao (Cagliari), piazza Marconi.

(1295)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio 1975 al 30 giugno 1975

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
1	*Abbocath W14G-W16G-W18G-T14G-T16G*	Cateteri endovenosi	Abbott	Chicago (USA)	7942
2	*Ago fistola 15 g con connessione cod. MO 812*	Apparati in plastica	Travenol	Belgio	8164
3	*Apparecchio acustico modello NP 8273*	Apparecchio acustico	Philips	Olanda	8054
4	*Audisette*	Id.	Siemens	Etlangen (Germania Occidentale)	8001
5	*Bactofen blu*	Disinfettante	Siit - Ciba - Geigy - Zyma - Geigy	Id.	8311
6	*Bactofen incolore non profumato*	Id.	Id.	Id.	8331
7	*Bactofen profumato incolore* . .	Id.	Id.	Id.	8312
8	*Bactofen sol. conc.*	Id.	Id.	Id.	8307
9	*Bactofen verde*	Id.	Id.	Id.	8310
10	*Baythion polvere*	Insetticida domestico	Bayer Italia	Milano	8023
11	*Benzal Ovuli*	Disinfettante per igiene int.	Pharma	Roma	8216
12	*Bliz*	Disinfettante per superfici	Brill	Nova Milanese (Milano)	7876
13	*Blood pump*	Dispositivo in plastica per somministrazione sangue	Abbott	U.S.A.	8296
14	*B 3-P*	Tubi deflussori per trasfusione sangue	Terumo Co.	Giappone	8253
15	*Capsulina*	Apparecchio acustico	Bommer A.G.	Zurigo	8025
16	*Cetavlon*	Battericida	I C I	Milano	8099
17	*Clocetil colluttorio*	Disinfettante del cavo orale	Rende G.	Roma	8086
18	*Clocetil liquido*	Antisettico liquido	Id.	Id.	8083
19	*Clocetil spray*	Antisettico spray	Id.	Id.	8082
20	*Competition dentifricio*	Dentifricio disinfettante	O.P.G.	Id.	8016
21	*Competition soluzione*	Soluzione disinfettante	Id.	Id.	8013
22	*Contenitori rigidi in polietilene da ml 10.000 e 20.000 per soluz. madre per emodialisi*	Apparati in plastica	Nura Eletta Lar Elite	Firenze Modena	8154
23	*Corona*	Apparecchio acustico	Toepholm e Westermann	Vaerloes (Danimarca)	8027
24	*C.V.P.*	Dispositivo per la misurazione della pressione venosa	Abbott	Chicago (USA)	7939
25	*Dedigen 226*	Disinfettante per superfici	Hoechst Actienge	Germania	8009
26	*Ectopar collare per cani*	Insetticida per cani	Arkovet	Nizza	7779
27	*Ectopar collare per gatti* . . .	Insetticida per gatti	Id.	Id.	7778
28	*Emoplast R*	Cerotto disinfettante	Plastod s.r.l.	Bologna	8022
29	*FC 73 ovuli*	Ovuli disinfettanti	Crinos	Villaguardia (Como)	8039
30	*Gea gel vaginale*	Antisettico vaginale	Rende	Roma	8204
31	*Gea liquido*	Disinfettante vaginale	Id.	Id.	8205
32	*Gexam 20 liquido*	Insetticida liquido	Snia Casa	Id.	8107
33	*Incidin general*	Insetticida	Henkel	Milano	8121
34	*Iodicidelf 20*	Disinfettante detergente	Rohm & Haas It.	Id.	7913
35	*Iodio PVP complex gd ora odocide vaginale*	Disinfettante vaginale	O.P.G.	Roma	8002
36	*Iodoskin soluzione*	Soluzione disinfettante	Pharma	Id.	8224
37	*Iodovagin soluzione*	Disinfettante vaginale	Id.	Id.	8220

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	Specie	Ditta	Officina di produzione	Numero di registrazione
38	*Iosan superdip*	Disinfettante per mammella	Ciba-Geigy	Milano	8226
39	*Intimix same liquido*	Disinfettante intimo	Savoma	Parma	8106
40	*Kill-Rat*	Rodenticida	Amonn Fitochim.	Bolzano	8019
41	*L.D. ammonio - 20*	Disinfettante	Centrochimica	Giulianova (Teramo)	8140
42	*Longdwel ago catetere*	Ago catetere	Becton Dickinson	U.S.A.	8248
43	*Marte*	Apparecchio acustico	Sonit	Milano	7999
44	*Microinfusore apem*	Deflussore per sangue	Becton Dickinson	Francia	8257
45	*Montaphon earette*	Apparecchio acustico	Montaphon	Zurigo	8052
46	*Negatox*	Esca ratticida	Lab. Biofarmac.	S. Vittore Olona (Milano)	8088
47	*Neobioxid*	Disinfettante	O.P.G.	Roma	8036
48	*Oakitc trisanite*	Germicida	Oakite	Milano	8097
49	*Off*	Insettorepellente	J. Europlant	Olanda	8200
50	*Orum car tridge*	Catetere radiopaco a tamburo rotante	Abbott	Chicago (USA)	7940
51	*Paral liquido*	Insetticida	Henkel	Milano	8123
52	*Perla VII*	Apparecchio acustico	Zenith Hearing	Chicago	7998
53	*Peridrox*	Soluzione disinfettante	O.P.G.	Roma	8018
54	*P₃ incidin insekt*	Insetticida	Henkel	Milano	8122
55	*P₃ jodin*	Disinfettante civile	Id.	Id.	8148
56	*Raccordo per catetere C 4004*	Set per irrigazione transuretrale	Travenol	Belgio	8165
57	*Raccordo V 14*	Raccordo semplice per somministrazione endovenosa di soluzioni, senza ago vena	Don Baxter	Trieste	8239
58	*Raccordo V 34*	Raccordo	Id.	Id.	8238
59	*Rodicid*	Esca ratticida	Lab. Biofarmatecnico Italiano	Milano	8090
60	*Sacche B - 200*	Sacche in plastica per sangue	Terumo Co.	Giappone	8254
61	*Scalp - Set*	Set infusionale	Inpharplast	Viadona (Milano)	7865
62	*Set AY C 4005*	Set per irrigazione transuretrale	Travenol Lab.	U.S.A.	8166
63	*Set AY per irrigazioni C 4007*	Apparati in plastica	Id.	Id.	8165
64	*Siringhe in plastica da 2-5-10-20 ml*	Siringhe in plastica	A. SIK	Copenaghen	8302
65	*Solutran set CS*	Deflussore in plastica con presa d'aria per soluz. ipodermoclisi	Pierrel	Sondrio	8237
66	*Solutran set E*	Defluss. in plast. ipoderm.	Id.	Id.	8240
67	*Straminal soluzione*	Disinf. per ind. alimentari	Bracco Ind. Chim.	Milano	8006
68	*Topiral*				8089
69	*Transoak*	Soluz. disinf. per lenti a contatto	Smith e N. Farmaceutical LTD.	Inghilterra	7858
70	*Ultra mini*	Apparecchio acustico	Bommer A.G.	Zurigo	8026
71	*Ultrasettic*	Disinfettante cutaneo	Savoma	Parma	8135
72	*Vacoset V 18*	Raccordo semplice per somministraz. sangue o plasma, senza ago vena	Don Baxter	Trieste	8212
73	*Vacoset V 38*	Raccordo	Id.	Id.	8213
74	*Vacoset V 21*	Raccordo	Id.	Id.	8211
75	*Venocath 14 G - 16 G*	Cateteri endovenosi muniti di ago esterno	Abbott	Chicago (USA)	7941
76	*Yale spinal*	Aghi per puntura lombare od anestesia	Becton Dickinson	U.S.A.	8292

(10631)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuto che nel ruolo dei coadiutori stenodattilografi della Amministrazione centrale sono vacanti trenta posti tenuto anche conto dell'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato, tra l'altro, autorizzato, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propi servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto che ai fini dell'espletamento del presente concorso occorre abbreviare i termini di presentazione delle domande nonchè derogare alle disposizioni vigenti circa l'obbligo di sentire il Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami e circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in considerazione dell'urgenza di assumere personale, urgenza venutasi a determinare in dipendenza del lungo tempo trascorso nella obiettiva impossibilità di procedere a nuove assunzioni pur nel concomitante verificarsi di riduzioni di personale in dipendenza dell'applicazione di leggi speciali;

Considerato che nel ruolo di che trattasi sussistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Ritenuto che non essendo possibile prevedere il numero dei partecipanti al concorso è necessario rinviare la determinazione dei giorni e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte;

Ritenuto che tutto quanto sopra premesso, può essere bandito in concorso pubblico regionale, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova presso gli uffici di questa Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istituto di istruzione secondaria di primo grado, licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei diplomi corrispondenti, diploma di licenza secondaria di avviamento al lavoro;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato, condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione, in qualsiasi città abbiano sede.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata e non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio. Le materie su cui verteranno le prove predette ed il colloquio sono elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Il luogo e la data in cui si svolgeranno le prove di esame saranno determinati con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà altresì comunicato ai singoli aspiranti direttamente.

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse. La seduta del colloquio è pubblica.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle due prove, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida;

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei Lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui allo art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti poliltici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1968 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero

dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione, di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 30 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 364

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami previsti dall'art. 5 del bando di concorso verteranno sulle seguenti materie:

a) la prova scritta: saggio di composizione italiana oppure aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

b) la prova pratica: scrittura stenografica, sotto dettatura, di un brano scelto dalla commissione giudicatrice per la durata di cinque minuti e trascrizione del bando medesimo in scrittura normale a macchina;

c) il colloquio: diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici; elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo regno italico (1805) fino ai giorni nostri; elementi di geografia della Europa e particolarmente dell'Italia.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . .

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali;

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI
E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).
I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1156;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a cinquantacinque anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9), e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, articolo 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa Associazione nazionale.

(1301)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti di manovale in prova per il compartimento di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Milano sono composte come segue:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Cirillo Pietro, revisore superiore di 1ª classe;
De Giorgi Michele, revisore superiore di 1ª classe.

Segretario:
Boni Enzo, segretario.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Guazzo Ugo, revisore superiore di 1ª classe;
Epifani Giacomo, capo stazione sovr.

Segretario:
Dalmiani Anna, segretario.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Gionchetti Mario, segretario superiore di 1ª classe;
Piva Virgilio, segretario tecnico superiore di 1ª classe.

Segretario:
Santinelli Ernani, segretario superiore.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Buonpane Pasquale, segretario superiore di 1ª classe;
Faregna Emanuele, segretario tecnico superiore di 1ª classe.

Segretario:
Mazzeo Onorio, segretario.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il direttore generale: MAYER

(1237)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni finali delle commissioni giudicatrici e dei risultati di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte e a cattedre nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 1-2 del 2-9 gennaio 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti d'insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte e a cattedre nei conservatori di musica, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

storia della musica e bibliotecario nei conservatori di musica;

stoffe, decorazione dei tessuti, disegno dei tessuti;

bibliotecario nei conservatori di musica;

ebanisteria;

cesello e sbalzo, sbalzo e cesello, lavorazione a cesello e sbalzo;

arpa nei conservatori di musica;

organo complementare e canto gregoriano nei conservatori di musica;

esercitazioni corali nei conservatori di musica;

clavicembalo nei conservatori di musica;

esercitazioni orchestrali nei conservatori di musica;

teoria e solfeggio nei conservatori di musica;

lingua e letteratura italiana nei conservatori di musica;

arte scenica nei conservatori di musica;

intaglio su pietra; intaglio (sezione decorazione plastica);

mosaico;

tarsia, tarsia e decorazione, intarsio;

tecniche murali, tecniche pittoriche murali, decorazione pittorica tecniche murali;

lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

merletto e ricamo;

decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; decorazione pittorica con la direzione dei laboratori per le lacche ed il disegno dei tessuti e con l'obbligo del disegno professionale; decorazione pittorica con la direzione dei laboratori del mosaico; pittura decorativa con l'obbligo della direzione di un laboratorio.

(1384)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1975, registro n. 28 Difesa, foglio n. 271, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 15 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, nonché dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della Difesa, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1975, è così composta:

Presidente:

Scorda dott. Martino, dirigente generale.

Membri:

Raucci dott. Michele, dirigente superiore;
D'Alanno dott. Ulderico, primo dirigente;
Viti prof. Adeo, docente di lettere presso l'istituto tecnico « Vallauri » di Velletri;
Scalzo prof. Antonio, docente di diritto presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma.

Segretario:

Mora dott.ssa Rosanna, dirigente di sezione.

Art. 2.

Ove competa, ai componenti ed al segretario della commissione anzidetta verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 184

(1647)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella D).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1975, n. 132, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D* di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 4 marzo 1975, n. 3117, è costituita come segue:

Presidente:

Torre dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Adorisio prof. Ilio, ordinario di tecnica ed economia dei trasporti dell'Università dell'Aquila;

Martinelli prof. Carlo, incaricato di meccanica delle macchine e macchine dell'Università di Roma;

Vespasiano ing. Michele, dirigente superiore;

Cinque ing. Luigi, primo dirigente.

Segretario:

Chierichini dott. Augusto, direttore di sezione.

La spesa per la liquidazione dei compensi ai componenti della predetta commissione aventi titolo al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, graverà sul cap. 191/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per il corrente anno finanziario e per l'importo presumibile di L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1975
Registro n. 49 *Poste, foglio n.* 374

(1267)

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 1° settembre 1975, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1975, n. 3218, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che il direttore di sezione dott.ssa Corsi Anna Maria in Vitale, membro della suddetta commissione, è impossibilitata, per motivi di famiglia, ad assolvere il predetto incarico, per cui si rende necessario provvedere alla di lei sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Orasi Vincenzo è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli, a centocinque posti di commesso in prova nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli uffici (tabella X) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 13 maggio 1975, n. 3161, in sostituzione del direttore di sezione dott.ssa Corsi Anna Maria in Vitale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Poste, foglio n.* 267

(1299)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972, 28 aprile 1973 e 24 ottobre 1974, che predispongono l'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Conti Francesco, nato a Genova il 19 agosto 1927 da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto ortopedico presso le unità sanitarie dell'I.N.A.I.L. classificate all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
630. Conti Francesco . . .	Genova - 19 agosto 1927					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1309)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 23 ottobre 1972 e 21 maggio 1973, che predispongono l'elenco degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Fedele Francesco, nato ad Avezzano il 26 marzo 1928, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto dermatologo presso l'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Gargano Settimio, nato a Cosenza il 13 maggio 1926, da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto di dermatologia presso l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di dermosifilopatia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di dermosifilopatia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 1972, e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
96. Fedele Francesco	Avezzano - 26 marzo 1928					si		
97. Gargano Settimio	Cosenza - 13 maggio 1926					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di dermosifilopatia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1310)

Integrazione all'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1972, 11 dicembre 1974 e 16 maggio 1975, che predispongono l'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta in data 22 dicembre 1969 dal dott. Schinaia Angelo, nato a Palo del Colle il 7 dicembre 1928, da cui risulta che lo stesso ha conseguito

l'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto chirurgo presso l'ospedale « Di Venere » di Bari - Carbonara, classificato all'epoca del concorso di seconda categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di chirurgia generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1401. Schinaia Angelo . .	Palo del Colle - 7 dicembre 1928						si	

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1311)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972, 17 dicembre 1973, 31 gennaio 1974 e 18 settembre 1974, che predispongono l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Macrì Domenico, nato a Taurianova il 4 ottobre 1932, che alla data dell'8 maggio 1969, ricopriva la qualifica di aiuto di ruolo di ostetricia e ginecologia dell'ospedale « Principessa di Piemonte » di Taurianova, classificato di terza categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Pennelli Giuseppe, nato a S. Giovanni Rotondo il 3 gennaio 1929, da cui risulta che alla data dell'8 maggio 1969 prestava servizio di ruolo con la qualifica di aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale provinciale della fondazione « Casa Sollievo della Sofferenza » di S. Giovanni Rotondo (servizio equiparato ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 130/69 a quello prestato presso enti ospedalieri);

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Rinnone Gaetano, nato a Niscemi il 18 aprile 1924 da cui risulta che lo stesso ha conseguito l'idoneità in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ad aiuto di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale generale di zona di Lentini e presso l'ospedale provinciale di Caltagirone, classificati all'epoca del concorso di terza categoria e ad aiuto di ostetricia presso l'ospedale generale di zona di Milazzo, classificato all'epoca del concorso di terza categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 24 ottobre 1972, e successive integrazioni e modifiche, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
847. Macrì Domenico	Taurianova - 4 ottobre 1932				si			
848. Pennelli Giuseppe	S. Giovanni Rotondo - 3 gennaio 1929			si				
849. Rinnone Gaetano	Niscemi - 18 aprile 1924							si

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1312)

Integrazioni all'elenco degli aiuti di oncologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1972, che predispone l'elenco degli aiuti di oncologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Amadori Dino, nato a S. Sofia il 21 aprile 1937, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto medico del centro oncologico in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, presso l'ospedale « G. B. Morgagni » di Forlì, classificato all'epoca del concorso di prima categoria;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Banchero Franco, nato ad Imperia il 19 gennaio 1928, da cui risulta il conseguimento dell'idoneità ad aiuto chirurgo oncologo presso gli ospedali civili di Genova, classificati all'epoca del concorso di prima categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di oncologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aiuti di oncologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
22. Amadori Dino	S. Sofia - 21 aprile 1937					sì		
23. Banchero Franco	Imperia - 19 gennaio 1928					sì		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di oncologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 13 gennaio 1976, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1975.

(1513)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore all'igiene e sanità - sicurezza sociale ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 17 in data 10 settembre 1974, modificato con decreto n. 11 del 22 marzo 1975, dell'assessore regionale all'igiene e sanità - sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di sanitari condotti vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Telese dott. Agostino, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato regionale di controllo di La Spezia.

Componenti:

Biagini dott. Alfredo, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia;

Puccio dott. Giovanni, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Savona;

Marigo prof. Sergio, primario al secondo reparto di medicina dell'ospedale civile di La Spezia;

Zacutti prof. Alberto, primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di La Spezia;

Dal Torrione dott. Aldo, medico condotto, residente in via Aurelia n. 1, Borghetto Vara (La Spezia).

Segretario:

Gabrielli Maria Grazia in Castellini, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia, via XX Settembre, 68.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di La Spezia, all'albo pretorio della prefettura di La Spezia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 15 dicembre 1975

Il presidente: CAROSSINO

(1329)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Salerno

Con decreto 22 dicembre 1975, n. 11923, è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una sede farmaceutica urbana e sessantatre sedi rurali. Termine per la presentazione delle domande: ore 12 del 30 marzo 1976.

Il medico provinciale: CIPOLLETTA

(1386)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI BARGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 24 novembre 1975, numeri 199 e 204, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca) - tel. 0583/7026.

(1514)

O PEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 dicembre 1975, n. 494, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di immunoematologia e centro trasfusionale;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Savona, corso Italia, 30.

(1532)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), corso Italia, 58 - tel. 821263.

(1520)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza) - tel. 63241.

(1523)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
due posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(1521)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di roentgendiagnostica

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 ottobre 1975, n. 694, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di roentgendiagnostica presso l'istituto « Regina Elena ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (reparto personale) dell'ente in Roma, via O. Tommasini, 1.

(1529)

OSPEDALE «SS. BENVENUTO E ROCCO» DI OSIMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 dicembre 1975, n. 269, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona), via Strigola, 6 - tel. 72967.

(1515)

OSPEDALE «S. ANTONIO» DI RECCO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recco (Genova), via A. Bianchi, 1.

(1516)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 dicembre 1975, n. 1341, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria, via Venezia, 18.

(1519)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(1517)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «R. LA RUSSA» DI TRAPANI

Concorso a tre posti di assistente di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato all'amministrazione dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani, località Torrebianca.

(1524)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 novembre 1975, n. 684, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente del centro cardioreumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo, via Badaloni, 27 - tel. 21331-2-3-4-5.

(1525)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo, via Fonte Veneziana, 17.

(1526)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. **1**.

Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17, riguardante: « Interventi per l'avviamento e il sostegno della cooperazione agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi e sovvenzioni di cui alla legge regionale n. 17 del 31 gennaio 1975 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 una ulteriore spesa di lire 900 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione della spesa al cap. 651 sul quale viene stanziata la somma di lire 900 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 746.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 746 (Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ex art. 9 legge n. 281): lire 900 milioni.

In aumento:

Cap. 651 (Contributo per l'avviamento alla cooperazione: lire 900 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 gennaio 1976

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **2**.

Variazione n. 5 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **3**.

Variazione n. 6 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **4**.

Variazione n. 7 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **5**.

Modifica della legge regionale 27 ottobre 1975, n. 57, riguardante: « Interventi in favore dell'ente di sviluppo e dell'ente irrigazione per facilitare l'esecuzione dei piani F.E.O.G.A. ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1975, n. 57, è sostituito con il seguente:

Per facilitare la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del F.E.O.G.A., relativi alle opere di cui all'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 11, l'amministrazione regionale autorizza l'ente di sviluppo e l'ente irrigazione a contrarre i mutui di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19 del 31 gennaio 1975 per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti da revisione prezzi, I.V.A., ecc. nonché per gare di appalto in aumento, accollandosi gli oneri di ammortamento a carico degli enti anzidetti.

Le spese relative alle anzidette operazioni di mutuo non potranno superare l'80 % dell'importo stabilito dal terzo comma dell'art. 15 della legge n. 19 modificata dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 45.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito con il seguente:

Gli oneri di ammortamento di cui al precedente art. 1, posti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, sono valutati in L. 1.200.000.000 all'anno per il periodo 1975-94.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 5 gennaio 1976

VERRASTRO

(1055)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760390)